

TRIBUNALE DI MASSA**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici:

Dott. Giovanni Maddaleni Presidente

Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.

Dott. Ilario Ottobrino Giudice

Riunito in Camera di Consiglio in data 05/05/2023, sentita la relazione del giudice relatore, a scioglimento della riserva espressa in data 04/04/2023, ha pronunciato il seguente

DECRETO MOTIVATO

EX ART. 99 L. FALL.

nel procedimento iscritto al n. 2496 dell'anno 2022, pendente

TRA

- PARTE RICORRENTE -

CONTRO

- PARTE RESISTENTE -

CON

L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

avente a oggetto: Opposizione allo stato passivo (art. 98)

Con le conclusioni così precisate:

DECRETO MOTIVATO RISERVA

PER LE PARTI: come da verbale di udienza del 04/04/2023.

OSSERVA

Con ricorso in opposizione allo stato passivo,
, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, impugnava il decreto emesso in data 13/10/2022 dal Giudice Delegato al (sentenza dichiarativa di fallimento n. 32/2019), con il quale era stato reso esecutivo lo stato passivo delle domande ultratardive, chiedendo l'ammissione al passivo:

“i) in via privilegiata ipotecaria ex artt. 54 legge fall. e 2855 c.c. per l'importo di euro 40.993,86=, oltre interessi di mora al tasso convenzionale di mora dalla data del fallimento al 31/12/2019 e al tasso legale dall'01/01/2020 sino alla vendita dei beni ipotecati, quale residuo mutuo fondiario n. 1618-5676295-105 di euro 220.000,00 concesso ex artt. 38 e ss. D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 originariamente alla , con sede in Massa, con atto a rogiti Notaio De Luca di Massa in data 14/02/2006, Rep. n. Racc. n. registrato a Massa il 15/02/2006 al n. - con accollo della con atto a rogiti Notaio Frati del 07/06/2010 - garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Massa in data 16/02/2006 al n. Reg. Gen. e n. Reg. Part. sull'immobile posto in Massa, e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Massa al foglio

ii) in via privilegiata ipotecaria ex artt. 54 legge fall. e 2855 c.c. per l'importo di euro 127.091,05=, oltre interessi di mora al tasso convenzionale di mora dalla data del fallimento al 31/12/2019 e al tasso legale dall'01/01/2020 sino alla vendita dei beni ipotecati, quale residuo mutuo fondiario n. 1618-5676295-101 di originari euro 440.000,00 concesso ex artt. 38 e ss. D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 con atto a rogiti Notaio De Luca di Massa in data 20/04/2007, Rep. n. Racc. n. registrato a Massa il 24/04/2007 al n. serie 1T e garantito da ipoteca volontaria di secondo grado iscritta presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Massa in data 26/04/2007 al n. Reg. Gen. e n. Reg. Part. sull'immobile posto in Massa, e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Massa al foglio

iii) in via privilegiata ipotecaria ex artt. 54 legge fall. e 2855 c.c. per l'importo di euro 72.794,79=, oltre interessi di mora al tasso convenzionale di mora dalla data del fallimento al 31/12/2019 e al tasso legale dall'01/01/2020 sino alla vendita dei beni ipotecati, quale residuo mutuo fondiario n. 1618-5676295-104 di originari euro 150.000,00, concesso ex artt. 38 e ss. D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 con atto a rogiti Notaio Frati in data 13/04/2010, Rep. n. Racc. n. registrato a Massa il 14/04/2010 al n. serie 1T e garantito da ipoteca volontaria di terzo grado iscritta presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Massa in data 15/04/2007 al n. Reg. Gen. e n. Reg. Part. sull'immobile posto in Massa, e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Massa al foglio

iv) in via privilegiata pignorativa ex artt. 53 legge fall. e 2788 c.c. per l'importo di euro 56.406,56= quale saldo debitore del conto corrente n. garantito da pegno concesso in data 12/06/2017 sul saldo del c/c n. ”.

Deduceva, a fondamento della domanda: a. di essere succeduta nel credito vantato da nei confronti della società allora *in bonis*, in data 15/11/2019, con la sottoscrizione di un contratto di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB; b. di avere in data 23/03/2022 formulato domanda di ammissione al passivo ex art. 101 comma 4 L. Fall.; c. di non potersi ascrivere alla predetta società cessionaria alcun colpevole ritardo nella presentazione della domanda, essendo venuta a conoscenza dell'intervenuto fallimento solo in data 08/03/2021.

DECRETO MOTIVATO RISERVA

Contestava, quindi, il rigetto della richiesta di ammissione al passivo del fallimento del credito vantato, per avere il giudice delegato erroneamente ritenuto non rispettato il termine perentorio di cui all'art. 101 L. Fall., per fatto incolpevole.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il _____, in persona dei Curatori _____ e _____, domandando, previo accertamento dell'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione ex art. 98 L. Fall. proposta da _____ avverso lo stato passivo delle domande ultratardive del _____ dichiarato esecutivo in data 13/10/2022, di confermare le statuizioni oggetto di impugnazione contenute in siffatto stato passivo.

La causa proseguiva con la fase istruttoria attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti.

All'udienza del 04/04/2023, le parti discuteva il ricorso e, all'esito, il giudice riservava la decisione al Tribunale in composizione collegiale, ritenuta la causa matura per la decisione.

1. COMUNICAZIONE AL CREDITORE CEDENTE DA PARTE DEI CURATORI EX ART. 92 L. FALL..
SUCCESSIVA CESSIONE DEL CREDITO.
DOMANDE DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO C.D. SUPERTARDIVE EX ART. 101 COMMA 4 L. FALL..

Con un unico motivo di opposizione, il creditore opponente ha domandato ammettersi allo stato passivo il credito dallo stesso vantato in forza di tre distinti contratti di mutuo fondiario (mutuo fondiario n. 1618-5676295-105 con accollo della _____ con atto notarile del 07/06/2010, garantito da ipoteca volontaria di primo grado; mutuo fondiario n. 1618-5676295-101 garantito da ipoteca volontaria di secondo grado; mutuo fondiario n. 1618-5676295-104 garantito da ipoteca volontaria di terzo grado) e di un saldo debitore del conto corrente (conto corrente n. 807395-80-118 (ex 807207/80/1618) garantito da pegno concesso in data 12/06/2017), formulando domanda di insinuazione c.d. supertardiva, ex art. 101 comma 4 L. Fall., oltre il termine decadenziale di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle tempestive e con attivo ancora da ripartire.

La presente controversia ha, dunque, ad oggetto **una domanda di insinuazione al passivo fallimentare c.d. supertardiva (ex art. 101 comma 4 L. Fall.), relativa ad un credito sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, formulata dal creditore cessionario, per essere intervenuta una cessione del suddetto credito, in pendenza della procedura fallimentare, ma prima della scadenza del termine decadenziale previsto per le insinuazioni al passivo tardive.**

Pertanto, nel caso in cui, come nella vicenda sottesa, il credito ceduto non sia stato ancora ammesso al passivo, il cessionario dovrà dare prova del credito ed anche della sua anteriorità al fallimento, ove venga in discussione la sua opponibilità (Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213) e dovrà dare prova della cessione che sarà opponibile al fallimento anche nel caso in cui sia ad esso successiva, mentre l'anteriorità o meno della cessione, con l'esigenza della data certa, verrà in rilievo soltanto ai fini previsti dai citati artt. 56 e 127L. Fall.. Difatti, nel caso di cessione di un credito la possibilità di partecipare al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto e non dalla anteriorità della cessione (Sez. I, Sent., (ud. 14/03/2014) 14-05-2014, n. 10454).

In ogni caso, la **domanda di ammissione al passivo deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 101, ultimo comma, L. Fall.**

L'impronta acceleratoria e la funzione dello stato passivo esigono che **il ritardo sia**

DECRETO MOTIVATO RISERVA

eccezionalmente valutato (Sez. I Sent., 13/11/2015, n. 23302).

Il creditore che abbia ricevuto l'avviso ex art. 92 l. fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, è legittimato, ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, a proporre domanda di ammissione cd. "ultratardiva", potendo insinuarsi al passivo non entro il termine predeterminato di un anno, **ma in un tempo che, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, appaia - in base a un criterio di ragionevolezza, in rapporto alle peculiarità del caso concreto - giustificato dalla necessità di prendere contezza del fallimento e di redigere la suddetta istanza** (Sez. VI - 1 Ord., 02/12/2020, n. 27590).

La clausola di riserva della ammissibilità della domanda oltre il termine decadenziale va ascritta al paradigma dell'istituto della **rimessione in termini**.

1.1. CONCLUSIONI.

Orbene, tenuto conto della disciplina richiamata e degli arresti giurisprudenziali in materia, alla luce dell'istruttoria svolta, nella fattispecie in esame, può dirsi provato documentalmente che:

- i. con sentenza n. 33/2019 del 11/06/2019, il Tribunale di Massa ha dichiarato il fallimento di V.A.B. S.R.L.;
- ii. **in data 19/06/2019, la Curatela ha inviato le comunicazioni di cui all'art. 92 L. Fall. ai creditori della società fallita, fra cui** ;
- iii. **lo stato passivo relativo alle domande tempestive è stato reso esecutivo in data 11/09/2019;**
- iv. in data 15/12/2019, hanno sottoscritto un contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, a mezzo del quale l'odierna società opponente ha acquistato da un portafoglio di contratti e crediti (classificati "a sofferenza" o "inadempienza probabile" o "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate"), tra i quali è ricompreso il credito della cedente nei confronti della società fallita;
- v. **in data 11/09/2020 (dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle tempestive) è spirato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo c.d. tardive, senza che né** anteriormente alla cessione, né , successivamente, abbiano proposto istanza di cui all'art. 101, comma 1, L. Fall.;
- vi. in data 08/03/2021, ha comunicato alla Curatela di aver, solo allora, notiziato la cessionaria dell'intervenuto fallimento della società debitrice a causa di problemi organizzativi interni alla stessa cedente;
- vii. **in data 23/03/2021 (e non 23/03/2022 come sostenuto dalla CURATELA),** ha inviato, a mezzo pec, alla CURATELA domanda, ex art. 101 comma 4 L. Fall., con cui ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare del credito, di cui è divenuta titolare in forza della cessione sottoscritta con
- viii. all'udienza del 13/10/2022, il Giudice Delegato ha escluso l'ammissione del credito di accogliendo la proposta dei Curatori, i quali avevano così ritenuto: *"analizzati la domanda e gli allegati, considerato che il credito è stato ceduto successivamente alla dichiarazione di fallimento e alla comunicazione ai creditori, notificata dalla curatela alla società in data 19/06/2019, e che, pertanto il ritardo nella proposizione della domanda di ammissione al passivo è dipeso unicamente, come confermato nell'istanza della società, dalla negligenza della società cedente e/o in ogni caso dalla condotta della stessa, propongono l'esclusione del credito per il mancato rispetto del termine perentorio fissato dall'art. 101 l.f. pertanto, il mancato rispetto*

DECRETO MOTIVATO RISERVA

dei termini dipende esclusivamente a rapporti interni tra il cedente e il cessionario che non possono in alcun modo derogare ai dettami previsti dalla legge in tema di insinuazione al passivo”.

Alla luce dello sviluppo cronologico degli avvenimenti, può affermarsi quanto segue.

Giova precisare che il credito vantato da _____ poi oggetto di cessione ad _____, è un credito sorto anteriormente al momento della dichiarazione di intervenuto fallimento.

Deve, dunque, valutarsi il comportamento della cedente fino alla sottoscrizione del contratto di cessione in blocco dei crediti, secondo la disciplina dell’art. 58 T.U.B., e successivamente il comportamento tenuto dalla cessionaria, odierna opponente, fino al momento della scadenza del termine decadenziale di deposito della domanda giudiziale di ammissione al passivo delle domande tardive.

Orbene, dal momento del ricevimento della comunicazione ex art. 92 L. Fall. da parte di _____, avvenuta a mezzo pec, in data 19/06/2019, fino alla sottoscrizione del contratto di cessione (occorso in data 15/12/2019), il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo è certamente imputabile alla stessa _____ come ammesso peraltro dall’Istituto di credito in una missiva inviata alla Curatela in data 08/03/2021. Il creditore originario _____

è stato, difatti, messo in condizioni di presentare ricorso di ammissione allo stato passivo sia come domanda tempestiva, sia come domanda tardiva, per essere stata ritualmente e tempestivamente notiziata dell’intervenuto fallimento di _____, quale società debitrice dell’Istituto di credito.

Per quanto attiene, invece, **al successivo periodo che intercorre tra la cessione del credito (avvenuta – si ripete – con la sottoscrizione del contratto in data 15/12/2019) e lo spirare in data 11/09/2020 del termine decadenziale per la presentazione delle domande di ammissione al passivo c.d. tardive** (ovvero decorsi dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle tempestive) **e il termine ultimo nel quale è stata poi formulata domanda di ammissione al passivo delle supertardive**, il creditore cessionario risulta avere dimostrato il proprio incolpevole ritardo, per causa allo stesso non addebitabile.

La Suprema Corte ha affermato che, con riferimento alla posizione dei cessionari di crediti ammessi nel passivo fallimentare, che **la posizione del cessionario**, identificandosi come successore a titolo particolare nel credito, **è del tutto assimilabile all’erede del creditore**. Pertanto, dalla comunicazione della cessione del credito al curatore ex art. 115, comma 2 L. Fall., deve ritenersi che il cessionario assuma la qualità di parte processuale.

Perciò, nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Tribunale, il cessionario _____ è divenuto parte della procedura fallimentare in data 08/03/2021, allorquando _____ ha depositato la comunicazione ex art. 115 L. Fall., e dopo circa 13 giorni _____ (con pec inviata in data 21/03/2021) ha formulato domanda di ammissione al passivo come c.d. supertardiva, ai sensi dell’art. 101 comma 4 L. Fall., allegando la prova del credito sorto anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento e la **non imputabilità del ritardo** nella presentazione della domanda ex artt. 93 e 101 L. Fall..

Si osserva che tra il perfezionamento della cessione e il termine per la presentazione delle domande tardive è trascorso un arco temporale di circa nove mesi, mentre rispetto alla successivo deposito del ricorso è passato complessivamente un anno e tre mesi. Orbene, tale spazio temporale appare potersi ritenere insufficiente per una cessionaria di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. per svolgere un controllo su tutte le posizioni creditorie acquisite, **soprattutto qualora la documentazione fornita dalla cedente sia stata incompleta**. Diversamente opinando, nel senso di ritenere esigibile un controllo da parte della cessionaria di crediti in blocco in merito alla completezza della documentazione ricevuta su ogni singola procedura acquisita, e in tempi contenuti (anche di un

DECRETO MOTIVATO RISERVA

anno e tre mesi, come nella fattispecie in esame, volendo considerare il maggior tempo reso necessario alla cessionaria poi per presentare la domanda in data 21/03/2021) significherebbe addebitare alla cessionaria stessa un **onere di diligenza difficilmente assolvibile**. Invero, la società cessionaria dovrebbe poi agire nella consapevolezza che la documentazione fornita dalla cedente sia carente, incompleta e non aggiornata.

Invero, _____ ha impiegato meno di due settimane a presentare domanda di insinuazione al passivo, una volta posta a conoscenza della incompletezza dei dati ricevuti sulla posizione di quel debitore ceduto e dunque dell'intervenuto fallimento.

In conclusione, deve affermarsi l'incolpevole ritardo nella formulazione della domanda di insinuazione al passivo da parte di _____

1.2. PRETESA CREDITORIA.

Per quanto attiene al merito della domanda, nessuna contestazione è stata formulata dalla Curatela sul credito domandato, né per ammontare, né per grado di privilegio richiesto, e pertanto può ammettersi al passivo l'intero credito come domandato dalla cessionaria.

Deve ricordarsi che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., sintetizzando una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti che ha dignità di regola generale, si applica sia al procedimento per dichiarazione di fallimento (Sez. 1 - , Sentenza n. 5067 del 28/02/2017), sia in relazione al procedimento di opposizione allo stato passivo (salvo il potere del giudice delegato di sollevare a sua volta eccezioni in via officiosa (Sez. 1, Sentenza n. 16554 del 06/08/2015).

Orbene, dall'esame della documentazione allegata alla domanda di ammissione al passivo formulata in data 23/03/2021 da _____, risultano prodotti:

- i. tre contratti di mutuo fondiario, redatti con atto notarile, con relativa nota di iscrizione di ipoteca volontaria e certificazione ex art. 50 T.U.B., corredata dai documenti di sintesi;
- ii. contratto di conto corrente, con certificazione ex art. 50 T.U.B., unitamente alla scrittura privata di costituzione di pegno ed agli estratti di conto corrente dal 01/01/2007 al 31/12/2015.

S'impone, dunque, l'accoglimento integrale del ricorso in opposizione, in quanto fondato, con conseguente modifica del decreto di esecutività pronunciato dal giudice delegato in data 13/10/2022, con riferimento alla domanda c.d. supertardiva presentata da _____

2. SPESE DI LITE.

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55), *preso lo scaglione fino a 260.000,00*, per le fasi svolte (secondo d.m. 147/2022).

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE,

in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio civile n. 2496 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da _____

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **nei confronti del**

DECRETO MOTIVATO RISERVA

in persona dei Curatori
, così provvede:

1. **ACCOGLIE** il ricorso ex art. 98 L. Fall. proposto da _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per l'effetto,
2. **AMMETTE** allo stato passivo del _____ il creditore _____, per i seguenti crediti:
 - 2.1. in via privilegiata ipotecaria ex artt. 54 legge fall. e 2855 c.c. per l'importo di euro 40.993,86=, oltre interessi di mora al tasso convenzionale di mora dalla data del fallimento al 31/12/2019 e al tasso legale dall'01/01/2020 sino alla vendita dei beni ipotecati, quale residuo mutuo fondiario n. _____ di euro 220.000,00 concesso ex artt. 38 e ss. D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 originariamente alla _____, con sede in Massa, _____ cod. fisc. _____ con atto a rogiti Notaio De Luca di Massa in data 14/02/2006, Rep. n. _____ Racc. n. _____ registrato a Massa il 15/02/2006 al n. 32 - con accollo della _____ con atto a rogiti Notaio Frati del 07/06/2010 - garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Massa in data 16/02/2006 al n. _____ Reg. Gen. e n. _____ Reg. Part. sull'immobile posto in Massa, _____ e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Massa al foglio _____;
 - 2.2. in via privilegiata ipotecaria ex artt. 54 legge fall. e 2855 c.c. per l'importo di euro 127.091,05=, oltre interessi di mora al tasso convenzionale di mora dalla data del fallimento al 31/12/2019 e al tasso legale dall'01/01/2020 sino alla vendita dei beni ipotecati, quale residuo mutuo fondiario n. _____ di originari euro 440.000,00 concesso ex artt. 38 e ss. D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 con atto a rogiti Notaio De Luca di Massa in data 20/04/2007, Rep. n. _____ Racc. n. _____ registrato a Massa il 24/04/2007 al n. 1030 serie 1T e garantito da ipoteca volontaria di secondo grado iscritta presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Massa in data 26/04/2007 al n. _____ Reg. Gen. e n. _____ Reg. Part. sull'immobile posto in Massa, _____ e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Massa al foglio _____;
 - 2.3. in via privilegiata ipotecaria ex artt. 54 legge fall. e 2855 c.c. per l'importo di euro 72.794,79=, oltre interessi di mora al tasso convenzionale di mora dalla data del fallimento al 31/12/2019 e al tasso legale dall'01/01/2020 sino alla vendita dei beni ipotecati, quale residuo mutuo fondiario n. _____ di originari euro 150.000,00, concesso ex artt. 38 e ss. D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 con atto a rogiti Notaio Frati in data 13/04/2010, Rep. n. _____ Racc. n. _____ registrato a Massa il 14/04/2010 al n. _____ serie 1T e garantito da ipoteca volontaria di terzo grado iscritta presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Massa in data 15/04/2007 al n. _____ Reg. Gen. e n. _____ Reg. Part. sull'immobile posto in Massa, _____ e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Massa al foglio _____;
 - 2.4. in via privilegiata pignorizia ex artt. 53 legge fall. e 2788 c.c. per l'importo di euro 56.406,56= quale saldo debitore del conto corrente n. 807395-80-118 (ex

DECRETO MOTIVATO RISERVA

807207/80/1618) garantito da pegno concesso in data 12/06/2017 sul saldo del c/c n. _____.

3. **CONDANNA** il _____ in persona dei Curatori _____ a rifondere in favore di _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese di lite che liquida in complessivi € 6.465,30, € 1.701,33 per la fase di studio della controversia, € 1.085,33 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835,33 per la fase decisionale, € 843,30 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Massa, nella camera di consiglio soprarichiamata.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Pinna

Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni